N.RG. 91 /2026 OCC

Tribunale Ordinario di Ivrea

Sezione Procedure Concorsuali

DECRETO *ex* art. 67 e ss. D.lgs. 14/2019

IL GIUDICE, dott.ssa Federica Lorenzatti

-esaminata la domanda di ristrutturazione dei debiti;

-viste le integrazioni e i chiarimenti resi dal gestore;

-esaminata la documentazione depositata nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

-ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la parte ricorrente risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Ivrea;

-rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

-considerato che la proposta soddisfa, allo stato, i requisiti di cui agli artt. 67 e ss. D.lgs. 14/2019 (codice della crisi), e salva ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio, in ordine ai presupposti, anche relativamente all'assenza di atti in frode ai creditori;

visto l'art. 70 D.lgs. cit.;

DISPONE

che la proposta di piano e la relativa attestazione dell'OCC siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII e che la pubblicazione avvenga previa anonimizzazione dei dati personali del debitore e degli eventuali terzi interessati, con oscuramento dei dati identificativi, sensibili e comunque non necessari alle finalità di pubblicità della procedura, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

DEMANDA

all'OCC gli adempimenti necessari alla predisposizione della versione anonimizzata degli atti destinati alla pubblicazione.

DISPONE

che l'OCC provveda, entro trenta giorni, alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che:

- ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10 CCII;
- entro venti giorni dalla comunicazione potranno presentare osservazioni, trasmettendole all'indirizzo PEC dell'OCC;
- in difetto di comunicazione dell'indirizzo PEC troverà applicazione l'art. 10, comma 3, CCII;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice, con informativa depositata telematicamente, circa gli esiti delle comunicazioni ai creditori ed eventuali osservazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano

DISPONE ALTRESÌ,

quale ulteriore misura conservativa ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, la sospensione delle trattenute operate sulla retribuzione o sul trattamento retributivo del debitore in forza di contratti di cessione del quinto e di delegazioni di pagamento, limitatamente alle rate aventi scadenza successiva alla comunicazione del presente decreto e sino alla conclusione del procedimento, salvi ulteriori provvedimenti;

FA DIVIETO

al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto.

Ivrea, lì 20/10/2026

Il Giudice

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)